

Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Modifica del 1° luglio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 gennaio 1991¹ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM» e «Dipartimento» con «DATEC».

Art. 2 cpv. 3

³ L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)² (art. 5 della legge del 18 giugno 2004³ sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 3, frase introduttiva, primo periodo

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.

...

Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis, c, f, fbis e g, nonché 3

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata;
- bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali;

1 RS 922.32

2 www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve di uccelli acquatici e migratori

3 RS 170.512

- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d'utilità impiegati nell'agricoltura;
 - f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014⁴ sugli atterraggi esterni;
 - f^{bis}. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata;
 - g. la pratica del kitesurf o l'impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;
- ³ Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8–10 e 12.

Art. 9 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.

^{1bis} Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- a. l'entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all'interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta;
- b. la natura, l'entità e l'area interessata dal pericolo o dal danno;
- c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all'interno della zona protetta;
- d. la possibilità di adottare misure più protettive per l'eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;
- e. i possibili effetti indesiderati dell'intervento sulla zona protetta.

^{1ter} Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l'articolo 2 capoverso 2, devono essere:

- a. per le riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall'UFAM;
- b. per le riserve d'importanza nazionale d'uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un'indagine conoscitiva da parte dell'UFAM.

² Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.

Art. 9a Prevenzione dei danni causati dai cormorani

Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell'ambito della pesca professionale, l'UFAM emana, su domanda dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, un aiuto all'esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, nonché per il coordinamento intercantonale.

Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

¹ I sorveglianti delle riserve d'uccelli acquatici e migratori possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali.

^{1bis} Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all'articolo 8^{bis} capoverso 5 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁵ sulla caccia.

² Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio cantonale competente.

Art. 10a Rendiconto

I Cantoni presentano ogni anno all'UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.

Art. 11 cpv. 2 e 4

² I sorveglianti delle riserve d'uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.

⁴ Sono nominati dal Cantone. L'UFAM dev'essere consultato preventivamente.

Art. 12 cpv. 1 lett. e, f^{bis} e l, nonché 2

¹ Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

- e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
- f^{bis}. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9);
- l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d'intesa con il servizio cantonale competente.

² Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell'UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.

Art. 15 cpv. 4

⁴ Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La modifica dell'inventario è disponibile in forma elettronica sul sito Internet dell'UFAM⁶.

IV

L'ordinanza del 30 settembre 1991⁷ sulle bandite federali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a, b^{bis}, c, f e f^{bis}, nonché 3

¹ Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata;
- b^{bis}. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati;
- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d'utilità impiegati nell'agricoltura;
- f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 maggio 2014⁸ sugli atterraggi esterni;
- f^{bis}. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata;

³ Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8–10 e 12.

Art. 8 cpv. 3

Abrogato

⁶ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette > Riserve d'uccelli acquatici e migratori

⁷ RS 922.31

⁸ RS 748.132.3

Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni

¹ Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali.

^{1bis} Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all'articolo ^{8bis} capoverso 5 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁹ sulla caccia.

² Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio cantonale competente.

Art. 10a Rendiconto

I Cantoni presentano ogni anno all'UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.

Art. 11 cpv. 2 e 4

² I guardacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.

⁴ Sono nominati dal Cantone. L'UFAM dev'essere consultato preventivamente.

Art. 12 cpv. 1 lett. e e ^{fbis}, nonché 2

¹ Il servizio cantonale competente affida ai guardacaccia i compiti seguenti:

e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;

^{fbis}. coordinamento e sorveglianza dei provvedimenti per la regolazione di ungulati cacciabili (art. 9);

² Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell'UFAM, affidare altri compiti ai guardacaccia. Per la sorveglianza delle bandite può ricorrere ad altri specialisti.

Art. 15 cpv. 4

⁴ Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.

V

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Riserve d'importanza internazionale

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
1	Ermatingerbecken	TG	1991	
2	Stein am Rhein	SH, TG	1991	2001/2009
3	Klingnauerstausee	AG	1991	2009
4	Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin	BE, FR, VD, NE	1991	2001/2009/2015
5	Chevroux jusqu'à Portalban	FR, VD	1991	2001/2015
6	Yvonand jusqu'à Cheyres	FR, VD	1991	2001/2015
7	Grandson jusqu'à Champ-Pittet	VD	1991	2001/2015
8	Les Grangettes	VD, VS	1991	2001/2009
9	Rade et Rhône genevois	GE	1991	2001/2009
11	Rive droite du Petit-Lac	GE, VD	2001	2015

Riserve d'importanza nazionale

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
101	Col de Bretolet	VS	1991	2001
102	Witi	BE, SO	1992	2001
103	Alter Rhein: Thal	SG	2001	2015
104	Rorschacher Bucht/Arbon	SG	2001	
105	Zürich – Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt	SZ	2001	
106	Reuss: Bremgarten – Zufikon bis Brücke Rottenschwil	AG	2001	2009
108	Kanderdelta bis Hilterfingen	BE	2001	
109	Wohlensee (Halenbrücke bis Wohleibrücke)	BE	2001	
110	Stausee Niederried	BE	2001	
111	Hagneckdelta und St. Petersinsel	BE	2001	2009
112	Häftli bei Büren	BE	2001	
113	Aare bei Solothurn und Naturschutz-reservat Aare Flumenthal	SO	2001	
114	Plaine de l'Orbe – Chavornay	VD	2001	2015
115	Salavaux	VD	2001	
117	Pointe de Promenthoux	VD	2001	2009
118	Rive gauche du Petit-Lac	GE	2001	2015
119	Bolle di Magadino	TI	2001	2015
120	Pfäffikersee	ZH	2009	2015
121	Greifensee	ZH	2009	2015

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
122	Neeracher Ried	ZH	2009	2015
123	Wauwilermoos	LU	2009	
124	Lac de Pérolles	FR	2009	2015
125	Lac de la Gruyère à Broc	FR	2009	
126	Chablais (Lac de Morat)	FR	2009	
127	Benkner-, Burger- und Kaltbrunner-Riet	SG	2009	2015